

Nel caso in cui gli interessati non ottemperino a quanto previsto dal 2° e 4° comma che precedono, il Fondo è esonerato da ogni obbligazione per il periodo di inadempienza alle suddette prescrizioni.

ART. 22

A tutte le prestazioni a carico del Fondo si applica la normativa della perequazione automatica, tempo per tempo vigente, delle pensioni del Fondo pensioni lavoratori dipendenti peraltro tenendo conto, ai fini delle percentuali di aumento, anche della pensione a carico dell'A.G.O.

ART. 23

(soppresso)

TITOLO IV

FINANZIAMENTO E GESTIONE

ART. 24

La Cassa fornisce gratuitamente il personale, i locali e gli altri mezzi necessari per l'amministrazione autonoma del Fondo.

ART. 25

Le entrate del Fondo sono costituite:

- 1) dalle rendite del patrimonio;
- 2) dalle eventuali contribuzioni fissate in base agli accordi sindacali tra la Cassa e le rappresentanze sindacali;
- 3) dagli altri eventuali proventi ordinari e straordinari.

ART. 26

Il Fondo è ordinato con il sistema tecnico-finanziario della capitalizzazione.

Con il Bilancio Tecnico, da compilarsi nei tempi e nei casi previsti all'art. 31, si accerta:

- a) il valore capitale delle pensioni spettanti ai pensionati esistenti alla data di riferimento del Bilancio Tecnico comprese le eventuali future pensioni di reversibilità;
- b) il valore capitale degli impegni previdenziali del Fondo relativi al personale in servizio iscritto al Fondo medesimo;
- c) gli eventuali contributi di cui all'art. 25, n. 2), occorrenti per far fronte agli oneri suddetti, espressi in termini di aliquota contributiva di equilibrio da applicare al complesso delle retribuzioni pensionabili del personale in servizio iscritto al Fondo; la misura dei contributi è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, previo accordo sindacale, e approvata dalla Vigilanza.

ART. 27

(soppresso)